



I.R.A.P.

L' imposta regionale sulle attività produttive, meglio conosciuta come I.R.A.P., è un'imposta locale, disciplinata dal D.lgs. 446/1997, applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione dello Stato.

Presupposto per la sua applicazione è, quindi, l'esercizio abituale e non occasionale, di un'attività **autonomamente organizzata**, diretta alla produzione o allo scambio di beni ed alla prestazione di servizi.

Soggetti passivi I.R.A.P. sono non solo gli enti commerciali, ovvero tutte le società, sia di persone che di capitali, ma anche le persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, unitamente agli enti non commerciali, sia pubblici che privati, ed alle associazioni professionali, con esclusione dei soggetti che applicano il regime fiscale dei contribuenti minimi.

Per quanto agli esercenti arti e professioni, con pronunciamento n. 156 del 21.05.2001, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di I.R.A.P., per precisare che l'imposta si applica al solo valore prodotto da un'attività autonomamente organizzata; lo svolgimento di un'attività professionale per la quale venga accertata l'assenza di elementi di organizzazione non costituisce presupposto per l'applicazione del tributo.

Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'argomento, confermando l'orientamento della Corte Costituzionale e ribadendo che presupposto per l'assoggettamento ad I.R.A.P. di esercenti arti e professioni è l'autonomia organizzativa; l'abitudine delle prestazioni non implica necessariamente l'effettiva organizzazione delle attività di lavoro autonomo.

Per tutto quanto anzidetto, non rientra nel campo di applicazione dell'I.R.A.P. l'attività svolta con un livello minimo di mezzi materiali e senza ausilio di dipendenti o collaboratori; a titolo esemplificativo, per un dottore commercialista la dotazione minima di risorse materiali è costituita da un computer, dal telefono, da arredi per ufficio e da un'autovettura, mentre per un medico generico, convenzionato con il SSN, la dotazione minima è costituita da uno studio, attrezzato come previsto dalla Convenzione, considerato il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (Circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28.05.2010).

L'autonoma organizzazione sussiste, quindi, ogni qualvolta ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. impiego abituale di lavoro altrui;
2. utilizzo di beni strumentali, acquistati direttamente o forniti da terzi, eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime.

L'autonoma organizzazione si presume sempre sussistente nel caso di esercizio in forma associata di attività professionale o artistica.

In conclusione, visto che è sempre a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva organizzazione delle attività svolte, ci riserviamo ovviamente ogni valutazione, da formulare necessariamente caso per caso.